



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO ATTO N. 129 DEL 07/05/2020

**OGGETTO:** MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIAPERTURA DEL MERCATO DEL SABATO POMERIGGIO IN PEDAGNA PER LA SOLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI (AI SENSI DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 74 DEL 30.04.2020)

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il D.P.R. del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 (inviato dalla Prefettura in allegato alla comunicazione prot. n. 342 del 07/01/2020) con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Imola e nominato il predetto Dott. Nicola Izzo Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 Marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1 lett. z del sopra citato Decreto che prevede, tra l'altro "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari."

VISTO il decreto ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020, ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19" che recita, al punto 9 "Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di generi alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune

*anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi”;*

VISTO che ad Imola sono presenti posteggi alimentari assegnati solo presso il mercato del sabato pomeriggio nel quartiere Pedagna, mercato disciplinato dalla Del. di C.C. n. 65/2018;

RITENUTO quindi necessario attuare ogni misura possibile volta a tutelare la salute pubblica, garantendo al contempo lo svolgimento dell'attività commerciale, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio prescritte dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l'art. 50;

- lo Statuto comunale;

- SENTITO il Dirigente del Servizio proponente che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'ente;

### **ORDINA**

la riapertura del mercato pomeridiano del sabato nel quartiere Pedagna nella sola parte riservata ai posteggi per la vendita di generi alimentari (posteggi n. 1-2-3- e 4 di cui assegnati solo i numeri 1, 3 e 4), evitando assembramenti, e nel rispetto delle disposizioni previste dal DPCM 26.04.2020 all'allegato 5, punti 1, 4, 6 7 (lett. c) e 8.

In particolare:

- 1) gli operatori devono indossare mascherina e guanti
- 2) obbligo di predisporre cartelli con l'indicazione del divieto di toccare la merce da parte dei clienti
- 3) obbligo di distanziamento di 1 metro tra i clienti in attesa di essere serviti
- 4) distanziamento di 1 metro dei clienti serviti dal banco della merce
- 5) ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, che devono comunque essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento
- 6) l'area deve essere perimetrata con regolamentazione di entrate ed uscita della clientela; (della perimetrazione con nastro se ne occuperà la Polizia Locale)

Inoltre sarà garantita la presenza di un agente di Polizia Locale per tutta la durata delle vendite

### **AVVERTE**

Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00.

E' incaricato della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed all'irrogazione della sanzioni ai trasgressori il Corpo di Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

### **DA' ATTO**

che la presente è immediatamente esecutiva e cesserà i suoi effetti al momento dell'adozione di provvedimento di revoca o modifica;

### **AVVERTE**

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale

Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna. In alternativa nel termine di 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Degli Esposti

Li, 07/05/2020

il Commissario Straordinario

*Nicola Izzo*